

Bruxelles, 21.4.2015  
COM(2015) 168 final

ANNEX 1

## **ALLEGATO**

### **Protocollo**

**alla**

**proposta modificata di decisione del Consiglio**

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea**

## ALLEGATO

### PROTOCOLLO

all'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, relativo alla partecipazione, in qualità di parte contraente, della Repubblica di Croazia in seguito alla sua adesione all'Unione europea

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

~~LA REPUBBLICA DI L'UNGHERIA,~~

MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

in appresso "gli Stati membri"

e

L'UNIONE EUROPEA

da una parte,

e

LA REPUBBLICA DI SAN MARINO,

dall'altra,

visto l'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Repubblica di San Marino, dall'altro, del 16 dicembre 1991 ("l'accordo"), entrato in vigore il 1° aprile 2002,

vista l'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea il 1° luglio 2013,

considerando che la Repubblica di Croazia è diventata parte contraente dell'accordo,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

#### *Articolo 1*

La Repubblica di Croazia aderisce all'accordo in qualità di parte **contraente**.

#### *Articolo 2*

Il presente protocollo costituisce parte integrante dell'accordo.

#### *Articolo 3*

1. Il presente protocollo è approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure.
2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

#### *Articolo 4*

Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

#### *Articolo 5*

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dal 1° luglio 2013.

#### *Articolo 6*

Il testo dell'accordo e le relative dichiarazioni sono redatti in lingua croata <sup>(1)</sup>. Essi ~~sono allegati al presente protocollo~~ e fanno ugualmente fede, analogamente ai testi nelle altre lingue in cui l'accordo e le dichiarazioni allegare sono redatti.

#### *Articolo 7*

Il presente protocollo è redatto in duplice copia in lingua bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, ~~irlandese~~, croata, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese e svedese, ciascun testo facente ugualmente fede.

---

<sup>1</sup> La versione in lingua croata dell'accordo e delle dichiarazioni a esso accluse è pubblicata nella Gazzetta ufficiale, Edizione speciale, 2013, Capitolo 02, Volume 17, pagina 111.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove ottobre duemilatredici.

Per gli Stati membri

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di San Marino